



Comune di Bernareggio
Provincia di Monza e della Brianza

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER LA EROGAZIONE
DI CONTRIBUTI AD
ASSOCIAZIONI ED
ENTI E PER LA
DISCIPLINA DELL'ALBO
DELLE ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 05/04/2018

Indice:

ARTICOLO 1 - Oggetto, finalità e definizioni

ARTICOLO 2 - Natura dei benefici

ARTICOLO 3 - Soggetti beneficiari dei contributi

ARTICOLO 4 – Modalità di erogazione contributi e benefici economici

ARTICOLO 5 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

ARTICOLO 6 - Procedura per la concessione di contributi e benefici

ARTICOLO 7 – Piano annuale dei contributi

ARTICOLO 8 – Criteri di valutazione

ARTICOLO 9 – Erogazione e rendicontazione dei benefici

ARTICOLO 10 – Convenzioni per lo svolgimento di attività a favore della comunità locale in forma di sussidiarietà orizzontale.

ARTICOLO 11 – Albo delle associazioni

ARTICOLO 12 – Modalità di iscrizione

ARTICOLO 13 – Iscrizione all'Albo

ARTICOLO 14 – Obblighi annuali

ARTICOLO 15 – Cancellazione dall'Albo

ARTICOLO 16 – Entrata in vigore

ARTICOLO 1 - Oggetto, finalità e definizioni.

1. Il Comune, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazione di agevolazioni, contributi finalizzati ad enti ed associazioni, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della Legge 15.3.1997, n. 59, Legge 11.2.2005, n. 15 e D.P.R. 7.4.2000, n. 118 assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociale per la comunità amministrata ed a promuovere lo sviluppo.
2. Il Comune può intervenire con la concessione di contributi, sovvenzioni, crediti e benefici economici, nei limiti delle risorse previste in bilancio per le seguenti finalità:
 - iniziative di solidarietà, di impegno civile, tutela della salute e della promozione dei diritti umani e della Costituzione Italiana;
 - istruzione, formazione e cultura;
 - promozione della pratica dello sport e di attività ricreative del tempo libero;
 - sviluppo dell'economia e del tempo libero;
 - tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio;
 - valorizzazione e conservazione dei beni artistici e storici;
 - promozione e valorizzazione di tradizioni culturali, storiche e sociali del territorio;
 - promozione della cooperazione e degli scambi culturali tra cittadini di Bernareggio e di altre comunità nazionali e straniere.

ARTICOLO 2 - Natura dei benefici

1. I benefici, oggetto del presente regolamento, possono articolarsi in forma di
 - a) contributo annuo per il sostegno della gestione ordinaria dell'attività o finalizzato alla realizzazione di singoli eventi/manifestazioni/progetti;
 - b) concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili ed immobili, spazi, strutture, impianti ed attrezzature comunali.
2. Il Comune, al fine di promuovere lo sviluppo della pratica dello sport dilettantistico e la formazione educativa e sportiva dei giovani, può cedere a condizioni agevolate l'uso di impianti e strutture di proprietà comunali mediante apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.
3. In ogni caso, il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito alla organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari; così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono dal Comune contributi. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune, il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

ARTICOLO 3 - Soggetti beneficiari dei contributi

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei contributi del Comune:
 - a) Associazioni iscritte nell'albo comunale delle associazioni ed associazioni e fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio comunale;
 - b) Altri organismi non profit che realizzano attività di interesse per la comunità locale.
2. Sono in ogni caso esclusi dalla possibilità di ottenere contributi i Partiti e Gruppi politici ovvero gruppi che hanno partecipato o intendono partecipare a competizioni elettorali ovvero a soggetti per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa.

ARTICOLO 4 – Modalità di erogazione contributi e benefici economici

1. Il Comune procede alla pubblicazione di apposito avviso pubblico, di norma non prima del 30 settembre, dandone notizia sul sito istituzionale dell'ente ed in eventuali altre forme (quali, a titolo esemplificativo, l'invio mediante posta elettronica di apposito avviso destinato ad associazioni iscritte all' Albo Comunale che abbiano comunicato al Comune il relativo indirizzo), invitando i soggetti potenzialmente interessati a presentare entro il termine assegnato richieste per la erogazione di contributi e benefici economici nel rispetto dei criteri generali di cui al successivo art. 8.
2. Il termine per la presentazione delle domande di cui all'avviso pubblico previsto al comma precedente non può essere inferiore a 20 giorni.
3. Quanto previsto dal presente articolo non preclude al Comune la possibilità di erogazione di contributi di carattere straordinario, quando gli stessi siano motivati da fatti eccezionali o da esigenze di particolare interesse per la comunità anche a favore di soggetti non iscritti all' Albo Comunale.

ARTICOLO 5 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni.

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a. ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune, o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;
 - b. ad attività, manifestazioni, progetti promossi e/o organizzati dalla Pro Loco iscritta all'apposito albo regionale di cui alla L.R. 16.7.2007 n. 15
 - c. ad attività, manifestazioni, progetti promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorchè il Comune decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria secondo il principio di sussidiarietà;
 - d. alle convenzioni di cui al successivo articolo 10.
2. In ogni caso per le attività di cui al comma precedente devono essere presentate una rendicontazione della attività ed ogni altro elemento richiesto dal successivo art. 6, comma 2.

ARTICOLO 6 - Procedura per la richiesta di contributi e benefici.

1. A seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al precedente art. 4, le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante sul modello predisposto dal Comune, devono essere presentate al Sindaco improrogabilmente, entro il termine previsto nell'avviso pubblico di cui all'art. 4.
2. Le domande devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:
 - copia dell'atto costitutivo e dello statuto o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente (unicamente per i soggetti non iscritti nell'albo di cui all'art.11);
 - bilancio di previsione dell'anno in corso e conto consuntivo relativo all'anno precedente a quello in cui viene presentata la richiesta e regolarmente approvati dagli organi sociali;
 - relazione illustrativa delle manifestazioni/eventi/progetti realizzate nel corso dell'anno precedente ed in quello corrente.
3. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.

ARTICOLO 7 – Piano annuale dei contributi.

1. Entro 40 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di contributo, la Giunta Comunale - valutata l'istruttoria effettuata in sede tecnica circa la regolarità e completezza della documentazione e la compatibilità delle iniziative in relazione ai criteri di cui all'art. 8 del presente Regolamento, nonché la proposta effettuata dal Responsabile del settore competente approva il Piano annuale dei contributi contenente l'individuazione dei soggetti ammessi, il riparto delle risorse, nonché l'elenco dei soggetti esclusi con indicazione delle motivazioni.

2. L'istruttoria delle domande di contributo per tutti i casi previsti dal presente Regolamento deve essere effettuata dal settore competente, sulla base dei criteri di cui all'art. 8.

ARTICOLO 8 – Criteri generali di valutazione.

1. La concessione dei contributi di carattere economico avviene a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al precedente art. 4 sulla base dei criteri di dettaglio annualmente stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale, anche per diversi ambiti di attività, sulla base dei seguenti criteri generali di valutazione, con un punteggio massimo da attribuire non superiore a 100 punti:
 - a) Capacità aggregativa in relazione alla presenza ed al radicamento nel territorio comunale: i punti sino ad un massimo di 15 saranno attribuiti in relazione al numero degli iscritti all'organismo richiedente, alla entità delle quote associative e al numero delle persone coinvolte nelle attività svolte nell'anno precedente;
 - b) Incidenza sul territorio e nella comunità locale: i punti sino ad un massimo di 20 saranno attribuiti in relazione al numero anni di svolgimento continuativo dell'attività per la quale si richiede il contributo e del numero di anni di iscrizione all'albo comunale delle associazioni;
 - c) Analisi della attività svolta con riferimento alla qualità, accessibilità e fruibilità delle proposte ed ai risultati ottenuti: i punti sino ad un massimo di 50 saranno attribuiti in relazione alla rilevanza sociale, culturale, assistenziale, sportiva ed aggregativa delle iniziative ed attività, alla tipologia dei destinatari (soci/non soci), alla gratuità o meno, alla ampiezza e varietà delle stesse;
 - d) Capacità di lavorare in rete con altri soggetti associativi: i punti sino ad un massimo di 10 saranno attribuiti sulla base della presenza o meno di attività svolte nell'anno precedente in collaborazione con altri soggetti locali;
 - e) rispondenza delle iniziative proposte alle finalità istituzionali del Comune: i punti sino ad un massimo di 15 saranno attribuiti in relazione al numero di iniziative realizzate nell'anno precedente in sinergia ed in collaborazione con il Comune secondo una logica di integrazione e di sussidiarietà;
 - f) caratteristiche di innovazione e originalità delle iniziative: i punti sino ad un massimo di 20 saranno attribuiti in relazione alle caratteristiche di innovazione e originalità rispetto al contesto comunale delle iniziative realizzate nell'anno precedente.
2. Il riconoscimento del contributo avviene nell'ambito del Piano Annuale dei Contributi di cui al precedente art. 7 in base ad una graduatoria di merito redatta dal competente Responsabile di Settore in cui sono ammessi alla ripartizione proporzionale, in base al punteggio ottenuto, della somma destinata nel bilancio dalla Giunta solo i soggetti che abbiano totalizzato un punteggio non inferiore a 25 punti.

ARTICOLO 9 – Erogazione e rendicontazione dei benefici.

1. In sede di formazione del Bilancio di previsione in applicazione del presente Regolamento è intitolato apposito capitolo di spesa, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
2. L'erogazione dei contributi viene effettuata dal Funzionario responsabile del settore entro 30 giorni dalla approvazione del piano annuale dei contributi, a seguito di avvenuta dimostrazione da parte dell'associazione della effettuazione delle iniziative per le quali il contributo è stato richiesto, mediante dettagliato rendiconto. Se tali iniziative non si sono ancora svolte al momento della concessione del contributo, l'associazione richiedente dovrà provvedere a presentare dettagliato resoconto circa il loro svolgimento entro il 31/12 dello stesso anno.

ARTICOLO 10 – Convenzioni per lo svolgimento di attività a favore della comunità locale in forma di sussidiarietà orizzontale.

1. Il Comune può procedere, previa deliberazione della Giunta Comunale contenente adeguata motivazione, alla approvazione di convenzioni con associazioni, e nti ed organismi non

profit, aziende pubbliche per lo svolgimento, in via continuativa in un determinato periodo di tempo, di attività a favore della comunità locale corrispondenti alle finalità istituzionali del Comune rese dai predetti soggetti in forma di sussidiarietà orizzontale ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità delle modalità prescelte per la resa del servizio. Tali convenzioni possono prevedere il riconoscimento a favore dei soggetti di cui sopra di un contributo economico e/o la messa a disposizione a titolo gratuito o agevolato di beni immobiliari e mobiliari di proprietà comunale per lo svolgimento delle predette attività.

2. Per le medesime finalità di cui al presente articolo, il Comune può, con deliberazione della Giunta Comunale, assegnare ai soggetti iscritti nell'albo di cui al successivo art. 11 l'utilizzo in comodato o a titolo agevolato di locali o spazi comunali (a titolo esclusivo o in condivisione con altri soggetti) nel caso in cui i predetti soggetti svolgano attività a favore della comunità locale, la cui realizzazione sia commisurata al beneficio riconosciuto dal Comune ai sensi del presente comma.

ARTICOLO 11 – Albo Comunale delle associazioni

1. Il presente articolo disciplina l'iscrizione e la tenuta dell'Albo Comunale delle Associazioni senza scopo di lucro.
2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni che:
 - a) presentano fini statutarie di carattere sociale, culturale o sportivo;
 - b) non hanno, per espressa disposizione statutaria, fini di lucro;
 - c) garantiscono la libertà di iscrizione a tutti i cittadini residenti nel Comune;
 - d) assicurano la rappresentatività e l'elettività delle cariche;
 - e) assicurano l'accessibilità e l'elettività delle cariche.
3. L'albo delle associazioni, istituito con deliberazione della Giunta Comunale è articolato nelle seguenti sezioni:
 - a) soggetti operanti nel ramo sportivo e del tempo libero;
 - b) soggetti operanti nel ramo sociale, assistenziale, di promozione della salute e di solidarietà;
 - c) soggetti operanti nel ramo culturale, aggregativo e della storia locale;
 - d) soggetti operanti nel ramo della promozione della legalità ed i valori della Costituzione;
 - e) soggetti operanti nel ramo della promozione e della tutela dei valori ambientali.
4. In attuazione del principio di sussidiarietà il Comune può affidare alle forme associative e di cooperazione di cui sopra l'organizzazione e lo svolgimento di attività di interesse pubblico in genere, da gestire in forma autonoma o integrata con l'ente.

ARTICOLO 12 – Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Albo, da presentarsi in formato cartaceo od elettronico su modello predisposto dal Comune, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e indirizzata al Sindaco tramite l'Ufficio Protocollo.
Alla domanda devono essere allegati in carta libera i seguenti documenti:
 - copia dello statuto e dell'Atto costitutivo anche se in forma di accordi privati tra i soci, purché siano debitamente registrati
 - elenco dei nominativi di coloro che ricoprono le varie cariche all'interno dell'Associazione
 - dimostrazione di essere operative sul territorio comunale da almeno 1 anno.

ARTICOLO 13 – Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo è disposta con atto della Giunta Comunale entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti da parte del competente responsabile di Settore.
2. Il provvedimento di iscrizione o l'eventuale diniego verranno comunicati per iscritto alle Associazioni richiedenti.

ARTICOLO 14 – Obblighi annuali

1. Le associazioni iscritte all'albo sono tenute a presentare entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio previsionale dell'esercizio in corso e il conto consuntivo relativo all'anno precedente, regolarmente approvati dagli organi sociali.

ARTICOLO 15 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'Albo è disposta con atto della Giunta Comunale su richiesta della associazione ovvero d'ufficio, previa contestazione scritta, qualora tale associazione non risulti operativa sul territorio comunale da almeno un anno, e nel caso di comportamenti che non coincidano con i principi di correttezza, rispetto delle persone e delle normative e buona fede.

ARTICOLO 16 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore nei modi e nei termini di legge e dello statuto comunale.